

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANILE RAMI TRA I CAPELLI

## TITOLO I: Disposizioni generali

### Art. 1

E' costituita, con sede legale a Povegliano Veronese 37064, in via Murri n° 8, un'associazione di promozione sociale denominata RAMI TRA I CAPELLI.

\* Nel documento seguente, ci riferiremo all'Associazione Rami tra i Capelli solamente usando "Associazione".

### Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; è apartitica e apolitica.

### Art. 3

La durata della vita dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 4

L'Associazione ha lo scopo di stimolare l'interesse nei giovani del territorio verso nuove attività e favorire la diffusione della cultura con particolare riguardo a tutte le forme artistiche, creando un punto di riferimento per chi desidera rendersi partecipe della vita attiva all'interno del paese. Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi elencati.

### Art. 5

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

### Art. 6

La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

## Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

## TITOLO II: I Soci

### Art. 8

I soci si dividono in:

- Socio Fondatore: ha partecipato all'ideazione, fondazione e costituzione dell'Associazione; ha diritto di voto; la sua carica di socio è vitalizia; può essere eletto per le cariche sociali; non paga la quota annua di iscrizione; può in ogni momento dimettersi fornendo un atto motivato.

- Socio Sostenitore: ha chiesto e ottenuto la qualifica a Socio dal Consiglio Direttivo; ha diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali; la loro qualità di Soci Effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annua; possono associarsi tutte le persone con età maggiore di 16 anni; il numero dei Soci Sostenitori è illimitato; l'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.

### Art. 9

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la Domanda di Iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e tipo e numero di un documento di identità, facoltativamente: indirizzo e-mail, numero di telefono fisso o cellulare;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare la quota sociale.

Tutti i dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Dlgs. N. 196/2003, ossia il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, intitolato: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'organo sociale preposto alla convalida delle iscrizioni è il Consiglio Direttivo.

In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 giorni dalla data di accettazione, tranne che per l'iscrizione effettuata in concomitanza con attività organizzate all'associazione, in questo caso la quota va versata contestualmente al rilascio della tessera associativa; l'iscrizione verrà comunicata al diretto interessato direttamente sul luogo dei rilascio della tessera o tramite lettera, fax, e-mail o telefonata diretta. Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l'esito negativo motivandolo.

### Art. 10

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale;
- c) in ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio;

d) le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### Art. 11

I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell'Associazione. Tutti i soci iscritti da un anno almeno hanno diritto di voto. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Ogni socio infine può comunicare il suo scioglimento dall'Associazione in qualsiasi momento mediante atto scritto motivato e firmato, consegnato direttamente o mediante lettera con ricevuta di ritorno a uno dei consiglieri.

#### Art. 12

I soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, mediante consenso e presenza volontaria e senza fini di lucro, usando tutti i mezzi legali in loro possesso per rendersi utili al raggiungimento degli scopi dei quali all'Art. 4.

Inoltre deve essere rispettato dal socio un comportamento leale, onesto e corretto – nei confronti dei soci, del presente statuto, della Legge e verso i credo religiosi, nonché partecipatorio e propositivo verso le persone e verso le idee.

### TITOLO III: L'Assemblea dei Soci

#### Art. 13

L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con gli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

#### Art. 14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di Associazione.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

#### Art. 15

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.

#### Art. 16

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del Consiglio Direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

#### Art. 17

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

#### Art. 18

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presidente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente articolo, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

### TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

#### Art. 19

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 2 soci e da un massimo scelto a discrezione del Consiglio Direttivo in carica. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può essere rieletto e adotta un regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi associativi e per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

#### Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri, nella legalità, da adottare per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;

f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

#### Art. 21

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed uno o più Vicepresidenti, i quali in assenza del Presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

#### Art. 22

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri totali. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

#### Art. 23

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

### TITOLO V: Il Patrimonio

#### Art. 24

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) tasse di iscrizione;
- b) quote annuali di associazione;
- c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni;
- e) ogni altro tipo di entrate ammessi ai sensi della Legge 383/2000.

#### Art. 25

Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

#### Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei consiglieri.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

#### Art. 27

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.